

PROCEDURE SGOMBERO NEVE

In allegato si riporta una specificazione delle procedure operative previste per “Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio”, come meglio specificato all’art. 71 del REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

Art. 71 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio, per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi e agli altri edifici, o dalla sede stradale fino agli accessi predetti. In caso di abbondanti nevicate, il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. In caso di formazione di ghiaccio o neve sui cornicioni o altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al 1° comma dovranno provvedere alla loro rimozione.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa, deve essere depositata in modo da non arrecare pericolo ed intralcio alla circolazione, anche dei pedoni.